



DOTT.SSA CHIARA MORUZZI
NOTAIO

VIA DE' RUINI, 3 - 40124 BOLOGNA (BO)
Tel. 051/585413 - Fax 051/3395016
amministrazione@notaiomoruzzi.it
www.notaiochiaramoruzzi.it

Repertorio n. 2940

Raccolta n. 2171

Atto costitutivo di Associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemiladiciotto il giorno Diciassette del mese di Marzo.

17 Marzo 2018

In Bologna(BO), Strada Maggiore n.23, presso la sede di Commercio Imprese per l'Italia Ascom Città Metropolitana di Bologna.

Avanti a me Dottoressa Chiara Moruzzi, Notaio iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Bologna, con residenza in Bologna, sono presenti i Signori:

Andrea Tolomelli, nato a Bologna(BO) il 13 Luglio 1973, ivi residente in Via Adolfo Albertazzi n.16/3, codice fiscale TLMNDR73L13A944Q;

Gian-Luca Bertocchi, nato a Bologna(BO) l'1 Dicembre 1964, ivi residente in Via Ambrogio Magenta n.14, codice fiscale BRTGLC64T01A944G;

Mario Bargiotti, nato a Parma(PR) il 10 Maggio 1972, residente a Bologna(BO), in Via Augusto Murri n.195/5, codice fiscale BRGMRA72E10G337L;

Tiziano Dozza, nato a Bologna(BO) il 5 Gennaio 1964, ivi residente in Via Larga n.45, codice fiscale DZZTZN64A05A944V;

Franco Pepoli, nato a Ravenna(RA) il 18 Aprile 1954, ivi residente in Via Giovanni Grilli n.5, codice fiscale PPLFNC54D18H199A;

Andrea Turchi, nato a Ravenna(RA) il 10 Novembre 1958, ivi residente in Via Augusta Rasponi n.3, codice fiscale TRCNDR58S10H199P;

Enrico Lupi, nato a Imperia(IM) il 30 Luglio 1946, ivi residente in Via Giorgio Des Geneys n.59/2, codice fiscale LPU NRC46L30E290W;

Luigi Morra, nato a Napoli(NA) il 10 Marzo 1964, residente a Osimo(AN), in Via G. Pergolesi n.2, codice fiscale MRRLGU64C10F839H;

Simone Fadalti, nato a Chiaravalle(AN) il 15 Agosto 1980, residente a Falconara Marittima(AN), in Via Ciro Menotti n.7, codice fiscale FDLSMN80M15C615V;

Paola Quattrini, nata a Osimo(AN) l'1 Dicembre 1976, residente a Castelfidardo(AN), in Via G. Garibaldi n.45, codice fiscale QTTPLA76T41G157X;

Vincenzo Vecchio, nato a Linguaglossa(CT) il 10 Settembre 1948, residente a Palazzolo sull'Oglio(BS), in Via Adige n.6, codice fiscale VCCVCN48P10E602Y;

Massimo Vecchio, nato a Sarnico(BG) il 10 Ottobre 1976, residente a Palazzolo sull'Oglio(BS), in Via Salita San Pietro n.8, codice fiscale VCCMSM76R10I437T;

Giangiaco Alborghetti, nato a Chiari(BS) il 3 Aprile 1976, residente a Erbusco(BS), in Via Volta n.50, codice fiscale LBRGGC76D03C618G;

Registrato a Bologna 2

il 23 marzo 2018

Al N. 5630 Serie IT

Esatte Euro 245,00

Mario Fiamigi, nato a Genova(GE)il 3 Novembre 1956, ivi residente in Via Antonio Cecchi n.5/8 Sc.B, codice fiscale FMG MRA56S03D969T;

Marco Evangelisti, nato a Genova(GE)il 27 Settembre 1948, ivi residente in Via Oberto Cancelliere n.22/12 A, codice fiscale VNGMRC48P27D969U;

Patrizia Trabucco, nata a Genova(GE)il 4 Marzo 1963, ivi residente in Via Antonio Cecchi n.5/8 Sc.B, codice fiscale TRB PRZ63C44D969K;

Max Ravelli, nato a Milano(MI)il 15 Dicembre 1971, residente a Bareggio(MI), in Via A. Manzoni n.33/B, codice fiscale RVL MXA71T15F205J;

Angelo Davide Gatti, nato a Cernusco sul Naviglio(MI)il 10 Giugno 1971, ivi residente in Via Pola n.1, codice fiscale GTTNLD71H10C523Z;

Massimo Gazzani, nato a Vicenza(VI)il 25 Gennaio 1975, ivi residente in Via G.Faggin n.4, codice fiscale GZZMSM75A25 L840Q;

Sarah Rinaldi, nata Roma(RM)il 7 Settembre 1977, ivi residente in Via Sangemini n.42, Sc.C, codice fiscale RNLSRH77P47H501W;

Pierpaolo Pambira, nato a Cagliari(CA)il 24 Giugno 1959, residente a Maracalagonis(CA), in Via Croce del Sud n.63, codice fiscale PMBPPL59H24B354M.

Comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono certa, che dichiarano di essere tutti cittadini italiani e che, d'accordo tra di loro, convengono quanto segue:

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

I Signori Andrea Tolomelli, Gian-Luca Bertocchi, Mario Bargiotti, Tiziano Dozza, Franco Pepoli, Andrea Turchi, Enrico Lupi, Luigi Morra, Simone Fadalti, Paola Quattrini, Vincenzo e Massimo Vecchio, Giangiacomo Alborghetti, Mario Fiamigi, Marco Evangelisti, Patrizia Trabucco, Max Ravelli, Angelo Davide Gatti e Massimo Gazzani, Sarah Rinaldi e Pierpaolo Pambira dichiarano di costituire una libera, volontaria e senza fini di lucro, Associazione denominata "**Amministratori Beni Immobili - Confcommercio-Imprese per l'Italia**", anche detta "**ABI-Confcommercio**", ovvero indicata anche come "**ABICONF**".

Detta Associazione sarà regolata dalle norme relative del Codice Civile, dalle altre leggi speciali e loro successive eventuali modifiche ed integrazioni nonchè dallo Statuto come oltre allegato, dagli eventuali regolamenti interni dell'Associazione, oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I comparenti dichiarano che è intenzione dei Signori Massimo Giuffra, nato a Sanremo(IM)il 17 Gennaio 1972, Antonio Contestabile, nato a Campobasso(CB)il 13 Febbraio 1954, Massimo Cirilli, nato a Roma(RM)il 14 Luglio 1968, Roberto Pirozzi, nato a Roma(RM)il 20 Febbraio 1977 e Fabiana Flecchia, nata a Roma (RM)il 9 Novembre 1969, Emanuele Pambira, nato a Ca-

gliari(CA)il 4 Marzo 1989, oggi non presenti per impedimenti, entrare a far parte della presente Associazione, con i medesimi diritti e dignità degli associati fondatori, successivamente al presente atto e con le modalità meglio descritte nel corpo dello statuto.

Articolo 2 - Sede

L' Associazione ha sede in **Comune di Bologna(BO)** .

Ai soli fini dell'iscrizione negli appositi Registri i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale dell'Associazione è in Strada Maggiore n.23.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi secondarie su tutto il territorio nazionale o all'estero e deliberare lo spostamento della sede principale nell'ambito del medesimo Comune.

Articolo 3 -Ambiti di rappresentanza, principi e valori ispiratori, scopi e funzioni

"ABI-Confcommercio" è organizzazione di rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti professionali e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale degli amministratori di condominio, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività professionale e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori ed agli utenti.

"ABI-Confcommercio" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; la stessa persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nello Statuto.

"ABI-Confcommercio" è associazione di carattere nazionale per la rappresentanza degli Amministratori di Condominio e più in generale di beni immobili nonché degli specialisti revisori di contabilità condominiali, in possesso dei requisiti di cui all'art.71 bis disposizioni attuative del Codice Civile; al proprio interno "ABI-Confcommercio" avrà cura di conservare appositi e distinti elenchi degli associati in funzione delle rispettive specificità.

"ABI-Confcommercio" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma

di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;

e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;

j) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

"ABI-Confcommercio":

a) promuove i principi ed i valori, che ne ispirano l'azione;

b) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all'art.2, comma 1, del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema federale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "ABI-Confcommercio" è legittimata ad agire in difesa non soltanto dei propri diritti ed interessi ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;

c) valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;

d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;

f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizza-

zioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

g) promuove lo sviluppo della certificazione delle competenze professionali sulla base dei principi della Legge n. 4/2013 e provvedimenti ad essa collegati;

h) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti allo scopo di perseguire gli scopi statutari;

i) favorisce, d'intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;

j) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" per il settore di competenza;

k) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

l) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;

m) si organizza, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e territoriale, nell'ambito delle competenti Organizzazioni di carattere generale confederali, in accordo con "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e con i diversi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;

n) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Organi

Gli Organi della Associazione sono:

- il Consiglio Generale od Assemblea degli Associati;
- il Presidente e i Vice-Presidenti;
- il Comitato di Presidenza;
- il Segretario Generale;
- la Giunta o Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Centro Studi.

Articolo 6 - Giunta o Consiglio Direttivo

A norma dell'art.19 dello Statuto, l'Associazione sarà amministrata da una Giunta o Consiglio Direttivo.

Vengono nominati a comporre la Giunta o Consiglio Direttivo

per il primo mandato quinquennale i Signori Andrea Tolomelli, Gian-Luca Bertocchi, Mario Bargiotti, Tiziano Dozza, Franco Pepoli, Luigi Morra, Simone Fadalti, Vincenzo e Massimo Vecchio, Mario Fiamigi, Marco Evangelisti, Max Ravelli, Angelo Davide Gatti, Massimo Gazzani, Sarah Rinaldi e Pierpaolo Pambira, che, intervenuti tutti al presente atto accettano la carica come di seguito specificata, dichiarando di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità o incompatibilità.

I Signori Eridania Mori, nata a Milano(MI)il 20 Dicembre 1962, Laura Buongiorno, nata a Sacile(PN)il 30 Giugno 1976, Massimo Giuffra, Antonio Contestabile, Massimo Cirilli, Roberto Pirozzi, non essendo oggi presenti per impedimenti, non possono contestualmente accettare la carica ma dovranno provvedervi in forma scritta entro trenta giorni da oggi.

In particolare, nell'ambito della Giunta o Consiglio Direttivo Andrea Tolomelli assumerà la qualifica di Presidente e tutti gli altri membri quella di Consiglieri.

Articolo 7 - Collegio dei Probiviri

A norma dell'art.25 dello Statuto, il sistema di garanzia di "ABI-Confcommercio" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

Vengono nominati a comporre questo ultimo per il primo mandato quinquennale gli Avvocati Alessandro Bottiglieri, nato a Bologna(BO)il 25 Giugno 1962, Debora Lolli, nata a Bologna(BO)il 17 Luglio 1970 ed Arianna Pettazoni, nata a Bologna(BO)il 25 Maggio 1966 nonchè Michele Draghetti, nato a Bologna(BO)il 24 Febbraio 1961 e Monica Morelli, nata a Cento(FE)il 14 Maggio 1967.

In particolare, nell'ambito del Collegio medesimo Alessandro Bottiglieri assume la qualifica di Presidente, il medesimo, Debora Lolli ed Arianna Pettazoni saranno membri effettivi mentre Michele Draghetti e Monica Morelli membri supplenti.

Non essendo oggi presenti tutti i membri del Collegio dei Probiviri per impedimenti, gli stessi non possono contestualmente accettare la carica ma dovranno provvedervi in forma scritta entro trenta giorni da oggi.

Articolo 8 - Patrimonio sociale e risorse economiche

Il patrimonio di "ABI-Confcommercio" è costituito:

- dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo, che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
- dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

"ABI-Confcommercio" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento

da parte degli associati;

- le erogazioni liberali e contributi di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati ad "ABI-Confcommercio";
- ogni bene lasciato in eredità o legato;
- ogni provento derivante dall'esercizio delle attività, che costituiscono oggetto dello Statuto nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
- ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "ABI-Confcommercio";
- le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

Articolo 9 - Rinvio e Statuto

L'Associazione è retta da questo contratto, dalle norme di legge e dallo Statuto, che si allega a questo atto sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

Articolo 10 - Spese

Ogni spesa ed onere, comunque connessi al presente atto, è ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Richiesta io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato, in parte, di mio pugno su quattro fogli, per intere pagine tredici e fin qui di questa quattordicesima, del quale ho dato lettura alle parti, che lo approvano ed insieme a me Notaio lo sottoscrivono alle ore 12 e 00 (dodici e zero minuti).

F.to Andrea Tolomelli

F.to Pierpaolo Pambira

F.to Sarah Rinaldi

F.to Angelo Davide Gatti

F.to Max Ravelli

F.to Lupi Enrico

F.to Pepoli Franco

F.to Andrea Turchi

F.to Tiziano Dozza

F.to Vincenzo Vecchio

F.to Massimo Vecchio

F.to Giangiacomo Alborghetti

F.to Massimo Gazzani

F.to Gian-Luca Bertocchi

F.to Luigi Morra

F.to Simone Fadalti

F.to Paola Quattrini

F.to Patrizia Trabucco

F.to Marco Evangelisti

F.to Mario Fiamigi

F.to Mario Bargiotti

F.to Chiara Moruzzi Notaio (L.S.).

ALLEGATO "A" A REPERTORIO N.2940 E RACCOLTA N.2171

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

Amministratori Beni Immobili

Confcommercio-Imprese per l'Italia

Art.1

Denominazione ed Identità

1. L'Associazione denominata "**Amministratori Beni Immobili - Confcommercio-Imprese per l'Italia**", anche detta "**ABI-Confcommercio**", ovvero indicata anche come "**ABICONF**", è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.

2. "**ABI-Confcommercio**" è affiliata alla "**Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo**", denominata in breve "**Confcommercio-Imprese per l'Italia**" e, pertanto, ai sensi dell'art.16 bis dello Statuto confederale, ne condivide i principi ed i valori ispiratori, ne utilizza il logo, ne rispetta lo Statuto ed il Codice Etico, e contribuisce al sistema con una quota associativa specificamente determinata dal Consiglio Nazionale confederale.

Art.2

Ambiti di Rappresentanza

1. "**ABI-Confcommercio**" è organizzazione di rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti professionali e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale degli Amministratori di Condominio, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività professionale e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori ed agli utenti.

2. "**ABI-Confcommercio**" è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; la stessa persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

3. "**ABI-Confcommercio**" è associazione di carattere nazionale per la rappresentanza degli Amministratori di Condominio e più in generale di beni immobili nonché degli specialisti revisori di contabilità condominiale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 bis disposizioni attuative del Codice Civile; al proprio interno "**ABI-Confcommercio**" avrà cura di conservare appositi e distinti elenchi degli associati in funzione delle rispettive specificità.

Art.3

Sede e durata

1. "**ABI-Confcommercio**" ha sede a Bologna(BO) ed ha durata illimitata.

Art.4

Principi e Valori Ispiratori

1. "**ABI-Confcommercio**" informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza

della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;

c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;

d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese, che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;

e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;

f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i) l'eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;

j) l'uropeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Art.5

Scopi e Funzioni

1. "ABI-Confcommercio":

a) promuove i principi ed i valori, che ne ispirano l'azione;

b) tutela e rappresenta a livello nazionale gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all'art.2, comma 1, del presente Statuto, attraverso forme di concertazione con gli altri livelli del sistema federale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, "ABI-Confcommercio" è legittimata ad agire in difesa non soltanto dei propri diritti ed interessi ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;

c) valorizza gli interessi degli operatori rappresentati,

promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;

d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;

f) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

g) promuove lo sviluppo della certificazione delle competenze professionali sulla base dei principi della Legge n. 4/2013 e provvedimenti ad essa collegati;

h) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti allo scopo di perseguire gli scopi statutari;

i) favorisce, d'intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;

j) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" per il settore di competenza;

k) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;

l) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;

m) si organizza, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e territoriale, nell'ambito delle competenti Organizzazioni di carattere generale confederali, in accordo con "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e con i diversi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;

n) esercita ogni altra funzione, che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 6

Adesione ed Inquadramento degli Associati

1. Gli associati possono essere:

- fondatori;

- onorari;

- effettivi (o ordinari).

2. Possono essere associati onorari di "ABI-Confcommercio" le persone fisiche che, per la loro presenza e partecipazione nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all'Associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali. Gli associati onorari, ai quali non sono applicati gli obblighi né i benefici dello Statuto, sono proposti e nominati a seguito di delibera della Giunta o Consiglio Direttivo.

3. Sono associati fondatori di "ABI-Confcommercio" coloro i quali hanno costituito la presente Associazione e presentano i requisiti richiesti per essere associati ordinari ovvero onorari.

Salva la facoltà per gli associati fondatori di recedere in qualsiasi momento, i medesimi sono a vita associati di diritto di "ABI-Confcommercio" e possono rivestire le cariche sociali.

4. Sono associati effettivi (o ordinari) di "ABI-Confcommercio" gli operatori di cui all'art.2, comma 1, del presente Statuto, che siano gli associati effettivi (od ordinari) dei sindacati/associazioni territoriali aderenti ad "ABI-Confcommercio" costituiti od operanti nell'ambito delle Organizzazioni territoriali di carattere generale affiliate a "Confcommercio-Imprese per l'Italia"; gli associati partecipano alla vita associativa di "ABI-Confcommercio" attraverso gli stessi sindacati/associazioni territoriali aderenti ad "ABI-Confcommercio" secondo le disposizioni del presente Statuto.

5. Gli associati effettivi che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "ABI-Confcommercio", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. E' fatto divieto agli associati di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite da "ABI-Confcommercio".

6. Ciascun operatore che entra a far parte di "ABI-Confcommercio", attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione dal presente Statuto.

7. "ABI-Confcommercio" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresen-

tati.

8. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione ad "ABI-Confcommercio" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta per il sistema Confcommercio l'inquadramento dell'operatore associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività professionale ed economica nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto.

9. Ciascun sindacato/associazione territoriale, in forza di apposita delega di "ABI-Confcommercio", è tenuto all'istituzione di apposito "Sportello del Cittadino-Consumatore" avente le competenze e la funzione per:

- fornire informazioni sulla professione di Amministratore Condominiale e la sua funzione economica e sociale;
- fornire informazioni sull'attività e gli scopi dell'Associazione;
- fornire informazioni sulle regole deontologiche e sui requisiti e la formazione degli associati;
- fornire informazioni in merito alle qualità tecniche, alle garanzie prestate ed eventuali livelli di competenza ottenuti dai singoli associati;
- raccogliere eventuali doglianze verso gli associati e, nei limiti del possibile, dirimere eventuali controversie, azionando - qualora ne ricorrano i presupposti, azione disciplinare;
- favorire e promuovere la conciliazione in ogni possibile ambito, ivi comprese le materie di cui al Codice del Consumo.

Art. 7

Adesione: modalità e condizioni

1. Il singolo professionista operatore, di cui all'art.2.3 del presente Statuto, acquisisce la qualifica di associato "ABI-CONFCOMMERCIO" iscrivendosi al relativo sindacato/associazione territoriale.

2. Il Presidente del Sindacato/associazione territoriale deve presentare la domanda di adesione alla Giunta Nazionale o Consiglio Direttivo, che delibera entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.

3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.

4. Contro la delibera della Giunta o Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

5. L'adesione impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo.

6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in an-

no se non sia stato presentato dall'associato formale atto di recesso almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale di "ABI-Confcommercio".

7. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di "ABI-Confcommercio".

8. "ABI-Confcommercio", su delibera della Giunta o Consiglio Direttivo, conseguentemente alla deliberazione di perdita della qualità di associato di uno dei propri livelli organizzativi, può promuovere la costituzione di un nuovo livello del sistema associativo, avente lo stesso ambito territoriale e la stessa sfera di rappresentanza del livello decaduto.

9. Gli associati sono tenuti a corrispondere ad "ABI-Confcommercio" i contributi associativi derivanti dalle delibere di "ABI-Confcommercio" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi competenti.

10. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di "ABI-Confcommercio" ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è, altresì, non rivalutabile.

11. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, l'associato è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

12. Il Presidente di "ABI-Confcommercio", sentita la Giunta o Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti degli associati morosi.

Art.8

Decadenza e recesso

1. La qualità di associato di "ABI-Confcommercio" si perde:

- a) per lo scioglimento di "ABI-Confcommercio";
- b) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 5;
- c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti Organi di "ABI-Confcommercio" o per violazione delle norme del presente Statuto nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi di "ABI-Confcommercio", anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di "ABI-Confcommercio" con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
- d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) per mancato pagamento dei contributi sociali nei termini previsti;

f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.

Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera la Giunta o Consiglio Direttivo.

2. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto all'associato. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione della Giunta o Consiglio Direttivo deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, l'associato può far pervenire alla Giunta o Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte. La delibera della Giunta o Consiglio Direttivo è comunicata all'associato entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera della Giunta o Consiglio Direttivo di cui al superiore comma 3, l'associato escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art.25 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

5. La perdita della qualifica di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art.9

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta o Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "ABI-Confcommercio" sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

Art.10

Composizione Organi Associativi

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "ABI-Confcommercio" sono operatori che fanno parte del sistema associativo di "ABI-Confcommercio", eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso "ABI-Confcommercio". Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti, che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto.

2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali

sia stata verificata la rispondenza ai principi ed ai valori di ABICONF e la piena integrità morale e professionale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art.178 del Codice Penale e dell'art.445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie. La certificazione comprovante l'eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "ABI-Confcommercio" comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di "ABI-Confcommercio" è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di "ABI-Confcommercio" sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art.11

Incompatibilità

1. Presso "ABI-Confcommercio" la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta o Consiglio Direttivo nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Generale o Assemblea degli Associati, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta o Consiglio Direttivo, è possibile eventua-

le deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

3. L'incompatibilità di cui al superiore comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto nonché a quella di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all'interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "ABI- Confcommercio".

4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ad "ABI-Confcommercio".

Art.12

Durata

1. Presso "ABI-Confcommercio" tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 (cinque) anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Art.13

Rieleggibilità del Presidente

1. Presso "ABI-Confcommercio" il Presidente può essere rieletto due sole volte consecutivamente. Ai fini di detto computo non si terrà conto del primo mandato.

Art.14

Organi

1. Gli Organi di "ABI-Confcommercio" sono:

- il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati;
- il Presidente e i Vice- Presidenti;
- il Comitato di Presidenza;
- il Segretario Generale;
- la Giunta o Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Centro Studi.

2. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

Art.15

Consiglio Generale o Assemblea degli Associati: composizione

1. Il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati di "ABI-Confcommercio" è composto:

- a) dal Presidente nazionale;
- b) dai Presidenti pro-tempore dei Sindacati territoriali di cui all'articolo 6, comma 4;

c) da ulteriori 30 rappresentanti, attribuiti proporzionalmente ai Sindacati territoriali di cui alla precedente lettera b) secondo il meccanismo previsto al comma 2 del presente articolo, designati dai rispettivi Sindacati territoriali, in modo da assicurare una adeguata presenza delle diverse articolazioni organizzative.

A ciascun componente il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati spetta un voto.

2. Per la ulteriore rappresentanza all'interno del Consiglio Generale o Assemblea degli Associati prevista alla lettera c) del precedente comma 1, a ciascun Sindacato territoriale è riconosciuto un numero di rappresentanti proporzionale a quello degli associati iscritti all'interno della rispettiva Organizzazione territoriale. Per la determinazione del numero degli associati, faranno fede il pagamento della quota associativa base annuale deliberata dallo stesso Consiglio Generale o Assemblea degli Associati, e valida per tutti gli associati aderenti a ciascun livello del sistema "ABI-Confcommercio", oppure, in alternativa, gli elenchi del Contributo Interassociativo (c.d. "quota Contrin") e ogni altra documentazione equipollente in possesso di "ABI-Confcommercio" al momento della convocazione del Consiglio Generale o Assemblea degli Associati e la documentazione idonea a certificare l'avvenuto versamento della quota associativa.

3. A ciascun Sindacato territoriale può essere riconosciuto un numero massimo di 10 consiglieri. Nel caso in cui l'applicazione del presente comma determini più di 10 membri in rappresentanza di un singolo Sindacato territoriale, gli altri 20 rappresentanti saranno ripartiti tra i restanti Sindacati secondo il criterio proporzionale descritto. E' fatta salva comunque la possibilità per la Giunta o Consiglio Direttivo di determinare, mediante delibera, uno specifico Regolamento contributivo.

4. I Presidenti pro-tempore dei Sindacati territoriali possono farsi rappresentare esclusivamente da un Vice Presidente o da un membro di un Organo deliberante dello stesso Sindacato.

Art.16

Consiglio Generale o Assemblea degli Associati: competenze

1. Il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati di "ABI-Confcommercio" può riunirsi in seduta ordinaria o straordinaria.

2. Il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati, in seduta ordinaria:

a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "ABI-Confcommercio";

b) approva il Rendiconto dell'esercizio precedente - inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture

contabili - nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;

c) approva il Conto preventivo dell'anno successivo, inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

d) delibera e stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi nonché le modalità di riscossione degli stessi;

e) elegge, a scrutinio segreto:

- il Presidente;

- la Giunta o Consiglio Direttivo, nella composizione e con le modalità previste all'art.18;

- il Collegio dei Probiviri;

f) delibera l'ammissione o l'esclusione come associato aderente di Sindacati territoriali autonomi nonché di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di "ABI-Confcommercio";

g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.

3. Il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati, in seduta straordinaria:

a) delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 10;

b) delibera sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ai sensi dell'articolo 17, comma 11;

c) delibera sullo scioglimento di "ABI-Confcommercio", ai sensi degli artt. 17, comma 12, e 28 del presente Statuto;

d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art.17

Consiglio Generale o Assemblea degli Associati: modalità di convocazione e svolgimento

1. Il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati di "ABI-Confcommercio" è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta l'anno.

2. Il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati, in seduta ordinaria o straordinaria, è, altresì, convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da un numero di componenti che rappresenti non meno del 30% del Consiglio Generale o Assemblea degli Associati. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento del Consiglio Generale o Assemblea degli Associati entro i successivi 30 giorni.

3. La convocazione del Consiglio Generale o Assemblea degli Associati, in seduta ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o con strumenti aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere

inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio Generale provvedono almeno due Vice-Presidenti congiuntamente tra loro.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno; deve, inoltre, contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

5. Il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati in seduta ordinaria è valido, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

7. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione ad "ABI-Confcommercio".

8. Il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di "ABI-Confcommercio" ha facoltà di farsi assistere da un Notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del Notaio è obbligatoria in caso di scioglimento di "ABI-Confcommercio".

9. Fatto salvo quanto previsto all'art.10, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente del Consiglio Generale o Assemblea degli Associati, a meno che lo stesso Organo decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

10. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno il 60% dei componenti il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

11. Per lo scioglimento di "ABI-Confcommercio" è necessario il voto favorevole di un numero di componenti del Consiglio Generale o Assemblea degli Associati, che disponga del 75% dei voti complessivi.

12. Un numero non inferiore al 30% dei componenti il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati può richiedere per iscritto la convocazione del Consiglio Generale o Assemblea

degli Associati per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art.18

Giunta o Consiglio Direttivo: composizione

1. La Giunta o Consiglio Direttivo di "ABI-Confcommercio" è composta:

- dal Presidente, che la presiede;
- da 3 membri individuati tra i Soci Fondatori;
- da un massimo di 12 membri eletti dal Consiglio Generale o Assemblea degli Associati. In caso di vacanza di un membro subentrerà il primo dei non eletti.

2. Su proposta del Presidente, possono essere cooptati in Giunta o Consiglio Direttivo fino a un massimo di 5 componenti, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo.

3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intera Giunta o Consiglio Direttivo decade ed il Consiglio Generale o Assemblea degli Associati, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocato senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

Art.19

Giunta o Consiglio Direttivo: competenze

1. La Giunta o Consiglio Direttivo determina le direttive dell'azione di "ABI-Confcommercio", in accordo con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Generale o Assemblea degli Associati.

2. La Giunta o Consiglio Direttivo, inoltre:

- a) affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di "ABI-Confcommercio" e lo coadiuva nelle sue funzioni;
- b) provvede all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Generale o Assemblea degli Associati;
- c) provvede all'ordinaria gestione di "ABI-Confcommercio", tranne per ciò che statutariamente è demandato ad altri Organi;
- d) su proposta del Presidente, elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di 3 Vice Presidenti;
- e) predispone ogni anno il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria nonché il Conto preventivo dell'anno successivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale o Assemblea degli Associati. La Giunta o Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, delibera, altresì, le eventuali variazioni del Conto preventivo da sottoporre a ratifica dello stesso Consi-

glio Generale o Assemblea degli Associati;

f) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;

g) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di "ABI-Confcommercio";

h) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;

i) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

j) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di "ABI-Confcommercio" presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa "ABI-Confcommercio";

k) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt.8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;

l) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;

m) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 relativo alla tutela dei dati personali;

n) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte della Giunta o Consiglio Direttivo, secondo modalità da esso stesso stabilite;

o) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto;

p) può dare indicazioni per l'operatività del Centro Studi;

q) nomina, a maggioranza degli intervenuti, gli eventuali associati onorari, su indicazione del Presidente ovvero dei membri della Giunta o Consiglio Direttivo medesimo.

Art.20

Giunta o Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento

1. La Giunta o Consiglio Direttivo è convocata dal Presidente di "ABI-Confcommercio", che la presiede, almeno una volta l'anno e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente in ordine di anzianità.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del

luogo, del giorno, dell'ora, l'ordine del giorno della riunione nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.

4. La convocazione della Giunta o Consiglio Direttivo è effettuata a mezzo raccomandata o con strumenti aventi data certa, da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 5 giorni.

5. Le sedute sono valide se risulta presente almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe. La partecipazione di alcuni membri alla Giunta o Consiglio Direttivo, eccezionalmente, potrà anche avvenire per mezzi telematici, on-line, via streaming o altro se le attrezzature della sede lo supporteranno per una piena ed effettiva partecipazione che, comunque, dovrà essere preliminarmente accettata a maggioranza dei presenti alla sessione di Giunta o Consiglio Direttivo.

6. Ciascun membro della Giunta o Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

7. Le votazioni della Giunta o Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente, oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.

Art.21

Presidente

1. Il Presidente di "ABI-Confcommercio":

- rappresenta "ABI-Confcommercio" ad ogni effetto di legge e statutario;
- ha potere di firma, che può delegare;
- viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza di "ABI-Confcommercio" ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
- b) ha la gestione ordinaria di "ABI-Confcommercio", provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
- c) propone alla Giunta o Consiglio Direttivo la nomina di 3 Vice Presidenti;
- d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone alla Giunta o Consiglio Direttivo la nomina del Direttore;
- e) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta o Consiglio Direttivo, specificandone gli eventuali limiti;

- f) si avvale di un Comitato di Presidenza, avente funzione consultiva;
- g) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di "ABI-Confcommercio", nominando avvocati e procuratori alle liti;
- h) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- i) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di "ABI-Confcommercio", salvo successiva ratifica da parte della Giunta o Consiglio Direttivo;
- j) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta o Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte della stessa nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;
- k) sentita la Giunta o Consiglio Direttivo, può conferire (e revocare) incarichi particolari ai componenti del Consiglio Generale o Assemblea degli Associati, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
- l) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto;
- m) nomina (e revoca) il Responsabile del Centro Studi;
- n) può nominare (e revocare) tra i membri della Giunta o Consiglio Direttivo, un Segretario Generale, che lo sostituisca in caso di impedimento;
- o) svolgere tutte le attività finalizzate e/o conseguenti alle operazioni ed alle formalità necessarie ed occorrenti alla richiesta e definizione del rapporto di affiliazione e/o adesione alla Confcommercio Imprese per l'Italia e per l'adesione a Confcommercio Professioni-Federazione del Settore delle Professioni Confcommercio Imprese per l'Italia, ivi inclusa la firma degli atti occorrenti.

3. Fuori dal caso previsto all'art.17, comma 13, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente anagraficamente più anziano, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Art.22

Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza, avente mera funzione consultiva, è composto dal Presidente, Vicepresidenti e Segretario Generale.

Art.23

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale ha funzioni di rappresentanza in luogo del Presidente ed è nominato tra i membri della Giunta o Consiglio Direttivo.

2. Il Segretario Generale:

- a) ha funzioni di coordinamento e sviluppo tra gli associati e tra gli Organi Associativi e cura i rapporti con Confcommercio sede Nazionale;
- b) tiene i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e Ministeri - in luogo del Presidente - al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- c) collabora con il Presidente nella redazione dei bilanci, nelle relazioni contabili e cura la custodia del registro verbali delle riunioni della Giunta o Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza;
- d) è membro di diritto del Comitato di Presidenza.

Art.24

Centro Studi

1. Il Direttore, nominato dal Presidente, determinerà le modalità operative nel rispetto delle indicazioni, che potranno essere fornite dalla Giunta o Consiglio Direttivo.

Art.25

Collegio dei Probiviri

1. Il sistema di garanzia di "ABI-Confcommercio" è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.
3. La carica di Probiviro è incompatibile con analoga carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, al primo Consiglio Generale o Assemblea degli Associati utile.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
 - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra gli associati di "ABI-Confcommercio" circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico federale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione ad "ABI-Confcommercio" e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla Giunta o Consiglio Direttivo;
 - b) consultiva, esprimendo pareri sull'interpretazione e/o

l'applicazione del presente Statuto o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di "ABI-Confcommercio".

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art.26

Conciliazione e Arbitrato

1. Le controversie tra associati ed "ABI-Confcommercio" dovranno preventivamente essere sottoposte al tentativo di conciliazione presso il Servizio di Conciliazione in essere presso la C.C.I.A.A. di Bologna, Organismo di Mediazione riconosciuto.

2. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, le controversie sopra indicate saranno deferite ad 1(uno) arbitro nominato dalla Camera Arbitrale in essere presso la C.C.I.A.A. di Bologna, secondo il Regolamento della medesima.

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

Art.27

Patrimonio, Amministrazione e Gestione Finanziaria

1. Il patrimonio di "ABI-Confcommercio" è costituito:

- dal fondo di dotazione dell'associazione, il quale costituisce il fondo, che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali;
- dal fondo patrimoniale vincolato, costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi sociali in tal senso o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
- dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

2. "ABI-Confcommercio" può pregiarsi di ogni entrata derivante da:

- le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte degli associati;
- le erogazioni liberali e contributi di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura, erogati ad "ABI-Confcommercio";
- ogni bene lasciato in eredità o legato;
- ogni provento derivante dall'esercizio delle attività, che costituiscono oggetto del presente Statuto nonché ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria;
- ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali di "ABI-Confcommercio";
- le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. E' fatto divieto ad "ABI-Confcommercio" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, ammini-

strazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

Art.28

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario di "ABI-Confcommercio" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art.29

Scioglimento

1. In caso di scioglimento di "ABI-Confcommercio", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

Art.30

Requisiti statutari di appartenenza al sistema "ABI-Confcommercio"

1. I sindacati/associazioni territoriali costituiti aderenti autonomamente al sistema "ABI-Confcommercio" devono prevedere:

- a) l'esplicita attestazione di appartenenza al sistema "ABI-Confcommercio", di accettazione e rispetto del presente Statuto, del Codice Etico, dei Regolamenti e dei deliberati degli Organi di "ABI-Confcommercio";
- b) valori, identità, scopi e funzioni corrispondenti a quelli previsti dal presente Statuto;
- c) Organi associativi coerenti con i principi e le norme previste nel presente Statuto, con particolare riferimento all'art.10, commi 1 e 2;
- d) il pagamento da parte di tutti gli associati della quota di contribuzione, secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi di "ABI-Confcommercio";
- e) l'impegno ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "ABI-Confcommercio" nonché l'esplicita accettazione della clausola compromissoria e l'impegno ad accettare le decisioni del Collegio arbitrale di cui all'art.24 del presente Statuto.

Art. 31

Rinvio

1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni.

Art.32

Norme Transitorie

1. In sede di prima applicazione, sino alla data di svolgimento del primo rinnovo degli organi ed in deroga all'art.6 del presente Statuto, potranno associarsi ad "ABI-Confcommercio" anche Associazioni territoriali di Amministratori Immobiliari e/o Condominiali esterne e/o autonome al sistema Confcommercio.

2. Tali Sindacati territoriali e/o autonomi, ai fini di un adeguato coordinamento, devono consegnare ad "ABI- Confcommercio" l'elenco nominativo degli operatori rappresentati.

F.to Andrea Tolomelli

F.to Pierpaolo Pambira

F.to Sarah Rinaldi

F.to Angelo Davide Gatti

F.to Max Ravelli

F.to Lupi Enrico

F.to Pepoli Franco

F.to Andrea Turchi

F.to Tiziano Dozza

F.to Vincenzo Vecchio

F.to Massimo Vecchio

F.to Giangiacomo Alborghetti

F.to Massimo Gazzani

F.to Gian-Luca Bertocchi

F.to Luigi Morra

F.to Simone Fadalti

F.to Paola Quattrini

F.to Patrizia Trabucco

F.to Marco Evangelisti

F.to Mario Fiamigi

F.to Mario Bargiotti

F.to Chiara Moruzzi Notaio(L.S.).

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'

DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE ANALOGICO

Certifico io sottoscritta Dottoressa Chiara Moruzzi, Notaio in Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale(dotata di certificato di validità fino alla data del 29 Agosto 2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia contenuta su supporto informatico, e'conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, D.Lgs 7 Marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico, pertanto, "esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge".

In Bologna, Via De' Ruini n. 3, nel mio Studio, in data 23 Marzo 2018.

File firmato digitalmente dal Notaio Chiara Moruzzi.